


Le recenti modifiche alle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

martedì 8 maggio 2018
CAGLIARI



Le modifiche delle norme PAI sugli adempimenti dei Comuni in materia di assetto idrogeologico e di redazione dei PUC

Ing. Marco Melis

Direttore Servizio difesa del suolo - ADIS

PAI - Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (DPGR n° 67 del 10.07.2006)

PSFF - Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 17.12.2015)

PGRA - Piano di gestione del rischio di alluvioni (approvato con DPCM del 27/10/2016)

Le recenti modifiche alle norme del PAI sono state approvate con:

- Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27.2.2018
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/12 del 13.3.2018
- Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 35 del 27.4.2018 (BURAS n. 23 del 3 maggio 2018)

adempimenti di competenza dei Comuni:

- articolo 8 : contenuti e metodologie per la redazione degli studi comunali di assetto idrogeologico

- articolo 37: procedure di variante al PAI

ARTICOLO 8

Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa

1. Conformemente a quanto disposto nell'articolo 6, comma 2, nel quadro di una attività continua di verifica, già all'avvio degli studi o delle istruttorie preliminari devono essere resi compatibili con il PAI, con le sue varianti adottate e con le sue norme di attuazione tutti gli atti di pianificazione, di concessione, autorizzazione, nulla osta ed equivalenti di competenza di Province, Comuni, Comunità montane ed altre pubbliche amministrazioni dell'ordinamento regionale della Sardegna relativi ad aree perimetrare con pericolosità idrogeologica.

2. Indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrare dal PAI e tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesaggistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico, i Comuni, con le **procedure delle varianti** al PAI, assumono e valutano le indicazioni di appositi **studi comunali di assetto idrogeologico** concernenti la **pericolosità** e **il rischio idraulico**, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale o a rilevanti parti di esso, anche in coordinamento con gli altri Comuni confinanti. Gli studi comunali di assetto idrogeologico considerano, inoltre, il fenomeno delle **inondazioni costiere**, definiscono gli **interventi di mitigazione** e contengono anche le valutazioni afferenti agli studi dei bacini urbani di cui al comma 5 bis seguente.

ARTICOLO 8

Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa

2bis. Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti, in ogni caso, in sede di **adozione di nuovi strumenti urbanistici e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti**. Le conseguenti valutazioni, poste a corredo degli atti di piano costituiscono presupposto per le verifiche di coerenza di cui all'articolo 31, comma 5 della legge regionale 22.4.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Il presente comma trova applicazione anche nel caso di variazioni agli strumenti urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti ai sensi del DPR 18.4.1994, n. 383, *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”*.

2 ter. Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti obbligatoriamente anche in sede di **adozione di nuovi strumenti urbanistici di livello attuativo** e specificano con **maggior dettaglio** le risultanze degli studi di cui al comma 2 bis.

3. Gli studi di cui ai commi 2 bis e 2 ter analizzano le possibili alterazioni dei regimi idraulici e della stabilità dei versanti collegate alle nuove previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo ai progetti di insediamenti residenziali, produttivi, di servizi, di infrastrutture.

ARTICOLO 8 *Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa*

4. Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie a corredo degli atti di pianificazione di cui ai commi 2bis e 2 ter:
- a. contengono norme ed interventi per adeguarsi alle disposizioni delineate nel presente Titolo II;
 - b. dettano prescrizioni in ordine alla sicurezza idrogeologica delle attività e degli insediamenti programmati applicando, specificando ed adattando le disposizioni del PAI secondo le situazioni di pericolo esistenti nel rispettivo territorio;
 - c. garantiscono il mantenimento o il miglioramento della permeabilità dei suoli esistente adottando eventuali misure ed interventi compensativi, nel rispetto anche delle previsioni del successivo articolo 47 delle presenti norme;
 - d. prevedono che le aree prive di insediamenti siano gradualmente dotate di adeguati sistemi di drenaggio lento delle acque meteoriche.
5. In applicazione dell'articolo 26, comma 3 delle presenti norme, negli atti di adeguamento dei piani urbanistici comunali al PAI sono delimitate puntualmente almeno alla scala 1: 2.000 le aree a significativa pericolosità idraulica o geomorfologica non direttamente perimetrate dal PAI.

ARTICOLO 8 *Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa*

5 bis Per le parti del territorio comunale non direttamente afferenti ad elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale e per le quali si verificano entrambe le condizioni di bacini di superficie superiore a 0,20 kmq e portate cinquantennali superiori a 5 mc/s, i Comuni provvedono a redigere appositi studi dei bacini urbani, finalizzati alla descrizione del fenomeno dello scorrimento superficiale causato dalla impermeabilizzazione dei suoli, alla perimetrazione di eventuali aree urbane di pericolosità e alla valutazione del tirante idrico (h) e della velocità della corrente (v) determinati, mediante adeguata analisi modellistica, tenendo conto della presenza dell'edificato esistente, dei sistemi di drenaggio urbano e dei volumi idrici conseguenti agli eventi meteorici con tempi di ritorno specificati al comma seguente.

5 ter. Con riferimento al comma precedente, i Comuni provvedono a perimetrare, per i tempi di ritorno pari a 50, 100, 200 e 500 anni, come aree urbane di pericolosità idraulica quelle parti del territorio comunale nelle quali la vulnerabilità delle persone (Vp) assuma valori superiori a 0,75. La vulnerabilità delle persone Vp, secondo le Linee Guida ISPRA, è espressa dalla relazione $V_p = h(v+0,5)+0,25$, con (h) in metri e (v) in metri al secondo e assumendo $V_p=0$ nel caso in cui (h) è inferiore o uguale a 0,25 m.
Per tali aree si applicano le norme di cui ai successivi articoli 27, 28, 29 e 30 per i corrispondenti tempi di ritorno.

ARTICOLO 8 *Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa*

5 quater. I Comuni, a seguito degli studi di cui al comma 5 bis, per le aree urbane (Hi*) nelle quali Vp assume un valore inferiore o uguale a 0,75 applicano le norme d'uso stabilite dai piani urbanistici comunali generali ed attuativi, previa loro variante urbanistica di adeguamento per tener conto delle risultanze di tali studi.

L'adeguamento dei piani urbanistici comunali generali ed attuativi è effettuato nel rispetto dei principi generali del PAI, con particolare riferimento agli articoli 16, 47 e 49 delle NA, con l'obiettivo di evitare la creazione di nuove situazioni di criticità, ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità dei sistemi di drenaggio urbano. Gli interventi, le opere e le attività sono realizzati previa loro specifica valutazione da parte dei Comuni, in sede di procedura di formazione dei titoli abilitativi, in relazione alle situazioni di criticità nelle aree (Hi*) individuate.

5 quinquies. In fase di adeguamento dei piani urbanistici comunali generali ed attuativi, i Comuni introducono per le aree di cui ai commi 5 ter e 5 quater norme relative al divieto di realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati, alla realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, alla dismissione obbligatoria e irreversibile dei locali interrati esistenti.

ARTICOLO 8

Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa

5 sexies. I Piani comunali di protezione civile sono conseguentemente modificati sulla base delle risultanze degli studi di cui ai commi 2, 2 bis, 2 ter e 5 bis.

6. In sede di adozione di piani di settore e di piani territoriali diversi da quelli di cui ai commi 2bis e 2ter, o di loro varianti, per quanto di rispettiva competenza sono stabiliti interventi, azioni e prescrizioni allo scopo di:

- a. rallentare i deflussi delle acque, incrementare la permeabilità dei suoli, sistemare e riqualificare le reti di drenaggio artificiali e naturali, mantenere il regime idraulico e la qualità ambientale delle spiagge, degli stagni e delle aree lagunari, accrescere il numero e l'ampiezza delle aree libere naturalmente o artificialmente inondabili anche attraverso intese e misure compensative rivolte a soggetti titolari di attività economiche o proprietari e utenti di aree;
- b. ridurre i fenomeni di erosione, di arretramento e di crollo delle pareti rocciose che costituiscono la linea di costa attraverso la regimazione delle acque di deflusso, naturale e non, che recapitano nelle aree pericolose, attraverso il consolidamento delle pareti pericolanti e il mantenimento della funzione protettiva e stabilizzante della vegetazione naturale.

7. In particolare i piani urbanistici provinciali approvano norme di relazione e di compatibilità tra le aree di pericolosità idrogeologica perimetrate dal PAI, le scelte generali di assetto del territorio e le condizioni di vulnerabilità valutate con riferimento agli elementi insediativi, territoriali, ambientali e culturali, alle infrastrutture, agli impianti tecnologici, energetici e produttivi esistenti o programmati al fine di:

- a. incrementare i livelli di prevenzione stabiliti dal PAI;
- b. specificare localmente a scala di dettaglio le presenti norme.

- si calcola la vulnerabilità delle persone V_p :

$$V_p = h(v+0,5)+0,25$$

$$(V_p = 0 \text{ se } h \leq 0,25\text{m})$$

Le aree in cui $V_p > 0,75$:

- devono essere perimetrate quali aree a pericolosità idraulica (Tr 50, 100, 200 e 500)
- sono soggette agli artt. 27, 28, 29 e 30 delle NA del PAI.

Nelle aree in cui $V_p \leq 0,75m$, i Comuni:

- procedono alla variante del PUC per adeguarlo agli studi dei bacini urbani
- applicano le norme d'uso stabilite nei PUC

L'adeguamento dei PUC è finalizzato a:

1. evitare la creazione di nuove situazioni di criticità;
2. ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
3. limitare l'impermeabilizzazione dei suoli;
4. migliorare le condizioni di funzionalità dei sistemi di drenaggio urbano
5. divieto di realizzazione di nuovi interrati e seminterrati
6. realizzazione di interventi di adeguamento
7. introduzione di misure di protezione locale e individuale

Bacini urbani residui: che cosa si intende?



Bacini urbani residui: che cosa si intende?



- divieto di realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati
- dismissione obbligatoria e irreversibile dei locali interrati esistenti



L'Unione Sarda.it » Cronaca » Bomba d'acqua a Marrubiu: strade e cantine allagate

CRONACA » MARRUBIU

Bomba d'acqua a Marrubiu: strade e cantine allagate

Oggi alle 16.01 - ultimo aggiornamento alle 20.11



Una strada allagata


Intorno alle 13,30 una bomba d'acqua si è abbattuta anche su Marrubiu. Il sindaco Andrea Santucci ha riferito: "Otto strade allagate e chiuse al traffico con un'ordinanza.

Chiusi anche gli impianti sportivi e la biblioteca".

Il primo cittadino ha aggiunto: "Abbiamo istituito il centro operativo comunale in municipio, da dove stiamo monitorando la situazione. Per il momento qualche scantinato allagato, ma non si registrano danni a persone.

Bacini urbani residui: alcune regole per i PUC

interventi di adeguamento e misure di protezione locale e individuale




DIMENSIONAMENTO DELLE APERTURE



SOPRAELEVAZIONE DEL PIANO DI CALPESTIO

Bacini urbani residui: alcune regole per i PUC

Interventi di adeguamento e misure di protezione locale e individuale



Bacini urbani residui: alcune regole per i PUC



ARTICOLO 8 *Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa*

8. Per gli elementi appartenenti al reticolo idrografico regionale, nelle aree perimetrare dal PAI come aree di pericolosità idraulica di qualunque classe gli strumenti di pianificazione di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 6 regolano e istituiscono, ciascuno secondo la propria competenza, fasce di tutela dei corpi idrici superficiali:

- a. lungo i corsi d'acqua non arginati e nei tratti degli stessi soggetti a tombatura, degli stagni e delle aree lagunari per una profondità di cinquanta metri dalle linee di sponda o, se esistente, dal limite esterno dell'area golenale;
- b. lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti arginati, per una profondità di venticinque metri dagli argini;
- c. lungo i corsi d'acqua all'interno dei centri edificati, per una profondità di dieci metri dagli argini dei corsi d'acqua o per una profondità di venticinque metri in mancanza di argini e in caso di tratti tombati;

9. Nelle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi del precedente comma sono vietati:
- a. nuovi depuratori delle acque e impianti di smaltimento di rifiuti di qualunque tipo;
 - b. tutte le nuove edificazioni;
 - c. ogni nuova copertura di corsi d'acqua affluenti non richiesta da esigenze di protezione civile;
 - d. tutti i tagli di vegetazione riparia naturale ad eccezione di quelli richiesti da una corretta manutenzione idraulica;
 - e. ogni opera suscettibile di trasformare lo stato dei luoghi, ad eccezione degli interventi per eliminare o ridurre i rischi idraulici indicati dal PAI o dal programma triennale di intervento e ad eccezione degli interventi per la salvaguardia dell'incolumità pubblica nonché ad eccezione degli interventi consentiti dall'articolo 27.

ARTICOLO 8 *Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa*

10. Le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi dei precedenti commi 8 e 9 integrano e non sostituiscono le fasce fluviali di inedificabilità **per i medesimi corsi d'acqua** di cui all'articolo 10 bis della legge della Regione Sardegna 22.12.1989, n. 45, come aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 7.5.1993, n. 23.

11. In applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 11.5.1999, n. 152, “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali hanno anche la finalità di:

- a. conservare la naturalità e la biodiversità dei corsi d'acqua interessati;
- b. mantenere la vegetazione spontanea con particolare riferimento a quella capace di rinsaldare gli argini e stabilizzare i terreni limitrofi, fatte salve le esigenze della manutenzione idraulica;
- c. favorire la creazione di fasce tampone;
- d. mantenere libero l'accesso ai corsi d'acqua per il migliore svolgimento dei servizi di polizia idraulica, di piena e di protezione civile.

ARTICOLO 8

Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa

12. Nelle aree perimetrare dal PAI come aree di pericolosità da frana di qualunque classe gli strumenti di pianificazione di cui ai commi 2 e 6 possono istituire fasce speciali di tutela regolandone l'uso in funzione delle rispettive competenze.

13. Nelle aree di pericolosità idrogeologica che includono le falesie costiere, e limitatamente agli ambiti costieri, sono primari gli interessi di salvaguardia e valorizzazione degli arenili, delle aree umide, di tutela dei tratti interessati da fenomeni erosivi. In tali ambiti la realizzazione di nuovi complessi ricettivi turistici all'aperto, di costruzioni temporanee o precarie per la permanenza o la sosta di persone, di attrezzature leggere amovibili e di servizi anche stagionali a supporto della balneazione, di percorsi pedonali e di aree destinate al tempo libero e alle attività sportive è subordinata alle conclusioni positive di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica predisposto ai sensi dell'articolo 25. I Comuni, d'intesa con la competente autorità marittima, vigilano sulla sicurezza dei siti e dei rispettivi accessi da terra e da mare.

ARTICOLO 37

Varianti ed aggiornamenti del PAI

Comma 3. Sono tra gli altri motivi di eventuali varianti del PAI:

- a. diminuzioni o aumenti significativi delle condizioni di rischio derivanti dalla realizzazione di interventi debitamente collaudati o muniti di certificato di regolare esecuzione ovvero da fatti che producono incrementi di danno potenziale;
- b. studi a scala di maggior dettaglio eseguiti da enti territoriali ed enti locali e studi comunali di assetto idrogeologico eseguiti da enti locali di cui all'articolo 8;
- c. nuovi eventi idrogeologici o emergenze ambientali;
- d. dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24.2.1992, n. 225, "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
- e. istanze motivate e puntuali di amministrazioni pubbliche supportate da adeguata documentazione;
- f. nuove informazioni derivanti da attività di monitoraggio e studi di settore;
- g. le verifiche di sicurezza in attuazione delle direttive regionali emanate ai sensi delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI).



Cerca nel sito



PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLE ALLUVIONI

Il Piano di Gestione del Rischio di alluvioni, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. 49/2010 è finalizzato alla riduzione delle conseguenze negative sulla salute umana, sull'ambiente e sulla società derivanti dalle alluvioni.

Esso individua interventi strutturali e misure non strutturali che devono essere realizzate nell'arco temporale di 6 anni, al termine del quale il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento.

Notizie

INCONTRO INFORMATIVO SUL PGRA ALLA FIERA DI CAGLIARI IL 27 APRILE 2016 ALLE ORE 10.00

PUBBLICATA LA GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL PGRA AGGIORNATA

PUBBLICATA LA DICHIARAZIONE DI SINTESI DEL PROCEDIMENTO DI VAS